

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzioni con l'Associazione Opere Caritative Francescane Onlus per la gestione della Casa Alloggio il Focolare di Ancona e di n. 4 Alloggi Protetti Riservati per persone affette da HIV/ AIDS e patologie correlate – anni 2018 –2020.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti U.O.S. Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza e dell'U.O.C. Supporto All'Area Controllo di Gestione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -


- Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, e quivi integralmente richiamate lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All 1), con la Casa Alloggio "Il Focolare", gestita dalle Opere Caritative Francescane ONLUS e destinata a malati di AIDS e patologie correlate.
- Approvare, altresì, l'allegata proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2), con l'Associazione "Opere Caritative Francescane Onlus" per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate, presso i quattro Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011) come di seguito indicati:

Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
Ancona – Via .G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
Ancona – Via G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
Ancona - Via G. Bruno 38 int. 3	n. 3 del 26.08.13
Ancona - Via Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10

- Precisare che tali accordi, conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004, sono destinate a spiegare effetti dal 01/01/2018 al 31/12/2020, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

4. Dare atto che tali accordi hanno valenza aziendale e che, pertanto, sono validi per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
5. Fare rinvio al Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 o persona da lui delegata e al Dirigente Strutture Private Accreditate, per quanto di rispettiva spettanza, per le azioni di verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte delle Strutture interessate, stante la valenza aziendale della convenzione e in adesione a quanto in tal senso indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. 20261/2016.
6. Dare atto che il costo connesso all'esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'AV2 e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, nel modo che segue:
Anni 2018-2019-2020
 - € 132,45 * 9 p.l.*365 = 435.098,30 annui – Il Focolare – ORPS 600275
 - € 58,96*4 *365 = 86.081,60 annui per i n. 4 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.
7. Il costo medesimo fa riferimento al conto 0505100103 e sarà posto a carico del budget assegnato all'AV2 per ciascuna annualità di vigenza degli Accordi, fermo restando che i tetti di spesa annui, saranno se necessario, adeguati al contenuto di nuove e superiori disposizioni della Regione e/o dell'Asur in merito alla determinazione delle risorse finanziarie del SSR, in quanto atti presupposti e determinanti ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92.
8. Conferire specifica delega al Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione e stipula degli Accordi secondo gli schemi allegati (All.ti 1-2), a seguito di esito positivo dell'iter amministrativo.
9. Notificare il presente atto al Comune di Ancona ed al Dipartimento di Prevenzione di Ancona, come da art. 7 della convenzione (All.ti 1 e 2).
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Ghisucci)




IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Nadia Storti)



**IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO -SANITARIA**
(Dott. Giovanni Feliziani)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 -**

U.O.C. Convenzioni con Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

Normativa di riferimento:

- DGRM n.1704 del 28.12.2005
- Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005
- Delibera amministrativa del Consiglio Regionale Regione Marche n.145/97
- Deliberazione Amministrativa n.138 del 14.7.2004
- Decreto Ministero della Sanità 13/09/1991;
- DGRM 1305 del 9.11.2004
- DGRM 1388 del 26/11/2007
- DGRM 561 del 28.5.2007
- Direttiva 1 del 22.1.2008
- DGRM 997 del 15.6.2009
- Decreto n.86/SO4 del 20.7.2009
- DGRM 293 del 8.3.2011
- DGRM 1221 del 30.12.2015;
- Nota Prot. n.12111 del 31.5.2011 del Direttore Amministrativo ASUR
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n.2/AST del 23.3.2012;
- Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;
- Determina DG/ASUR n. 756 del 04/11/2015 “ Staff della Direzione dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria – Approvazione” ;
- DPCM 12/01/2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- DGRM 716 del 26/06/2017 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative”
- DGRM 1105 del 25/09/2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale;

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato e sottoscritto congiuntamente dal Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 2 e dal Dirigente l'U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari che ne assumono la responsabilità, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni

La legge 135/90 ha disciplinato il “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS” e il D.M. del 13.9.91, in attuazione della medesima, ha predisposto lo schema tipo di convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case-alloggio (all.B);

La Regione, con DGRM n.145/97: “Linee di indirizzo ed adozione dei criteri per l'attuazione del D.P.R. 7 aprile 1994 in materia di AIDS e per l'erogazione dei contributi per l'assistenza domiciliare”, ha ritenuto opportuno

attuare uno specifico programma di integrazione e di potenziamento degli interventi di prevenzione, di assistenza e di sorveglianza, in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS e dei relativi bisogni assistenziali,

Con D.A. n.138/2004: "Progetto HIV/AIDS - Criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza per gli anni 2004 – 2005 – 2006", è stata prevista, tra l'altro, l'attuazione del sottoprogetto "E", avente l'obiettivo di integrare l'assistenza domiciliare con ulteriori forme di presa in carico volte ad ampliare le attività domiciliari includendo:

- a) la consulenza ed il sostegno psicologico per una migliore adesione ai piani terapeutici ed un costante monitoraggio dell'infezione;
- b) una nuova tipologia di assistenza riabilitativa, per consentire a taluni soggetti che siano nella fase di dimissione dalla Casa Alloggio o il cui grado clinico si sia stabilizzato e non dispongano di significative risorse familiari, di poter usufruire per una fase di lunga assistenza da soli o con altri assistiti, di spazi di vita autonoma riservati e perciò di Alloggi Protetti Riservati, situati in normali contesti abitativi, che consentano di svolgere nella massima riservatezza, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio. Il fine è quello di mantenere l'autonomia funzionale, rallentare il deterioramento del paziente.

Il progetto regionale ha previsto di potenziare la presa in carico e di offrire una assistenza più articolata con alloggi transitori quali gli "Alloggi Protetti Riservati" da attivarsi, in via preferenziale, da parte dei soggetti gestori delle due Case Alloggio di Pesaro e di Ancona, i cui relativi costi sono ripartiti tra il SSR e Sociale.

La DGRM n.1305/04 ha approvato le linee di indirizzo attuative della Deliberazione Amministrativa n.138/04 concernente Progetto HIV/AIDS, successivamente la DGRM n.561/07 e n. 997/09 hanno previsto la continuità degli interventi di prevenzione e cura e assistenza domiciliare per i soggetti HIV/AIDS.

Nella DGR 716/2017, in attuazione dei nuovi LEA, si prevede che *"relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 "Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza"*.

Le progettualità su citate hanno previsto l'operatività, oltre che delle Case Alloggio, di n.10 alloggi protetti riservati da attivare previa stipula di convenzione conforme allo schema tipo allegato alla DGRM n.1305/2004:

- n. 6 alloggi dal CeIS, soggetto gestore della Casa Alloggio "S.Giuseppe Moscati" di Pesaro
- n.4 alloggi dall' Associazione "Opere Caritative Francescane", soggetto gestore della casa alloggio "Il Focolare" di Ancona
- ogni ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita nell'ambito dell'assistenza domiciliare specifica per tali soggetti, come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n.145/97
- il coordinamento dei servizi è affidato alla Unità Funzionale HIV/AIDS.

Con Determina n.217/ZT7DZONA/05 è stata costituita presso la ex Zona Territoriale 7 di Ancona l' Unità Funzionale HIV/AIDS, così composta:

- ✓ Responsabile: Dott.ssa Lumachini Tiziana, operatore sanitario medico, Responsabile U.O.s. "Farmacologia" presso il DDP AV2;
- ✓ Dott. Berti Stefano, Responsabile dell' Ufficio Promozione alla salute AV2, competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute;
- ✓ Dott.ssa Pierpaoli Francesca, operatore sociale in servizio presso il DDP AV2;

- ✓ A.S. Boria Silvia, operatore sociale in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Terr.len.12;
- ✓ Consulente: Dr. Giacometti Andrea, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona;

Dal 2002 intercorre tra questa Azienda e l'Associazione Opere Caritative Francescane, un accordo per la gestione della Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona (capacità ricettiva 10 p.l.) e un accordo per la gestione di assistenza in n.4 Alloggi Protetti Riservati destinati ad affetti da AIDS/HIV e patologie correlate.

Si menzione in particolare la determina n. 1 del 04/01/2016 con la quale il Direttore Gen.le dell'ASUR ha approvato tali accordi per gli anni 2015/2017.

Successivamente con det. assunta dal Direttore dell'AV2 n. 864 dell' 08/06/2017, nel prendere atto della necessità inderogabile valutata dall'Unità Funzionale Territoriale HIV/AIDS si autorizzava l'inserimento di n. 2 assistiti presso la Casa Alloggio "Il Focolare" di Ancona – entro la capacità operativa ampliata in dieci posti letto. L'atto faceva rinvio alle condizioni tutte stabilite nell' Accordo contrattuale approvato con la ridetta determina DG ASUR n. 1.

La Giunta Reg.le con DGRM 1105/2017 ha recentemente approvato la revisione del fabbisogno delle Strutture dell'Area Sanitaria extra-ospedaliera Socio-Sanitaria e Sociale.

L'atto medesimo aggrega per livello di intensità di assistenza le tipologie di Strutture Residenziali e Semi-residenziali delle suddette aree facendo riferimento allo schema concettuale della L.R. 21/2016 e smi, art. 7 comma 1 lettera C) e, per quanto compatibile, al DPCM 12/01/2017.

Tale deliberazione prevede nell'ambito dell'assistenza sanitaria extra-ospedaliera "estensiva" le residenze collettive o case alloggio per malati AIDS-RC.

I posti letto contrattualizzabili per il livello estensivo delle residenzialità AIDS sono 28 in ambito Reg.le. Va tuttavia precisato che la logica della razionalizzazione dei posti letto già esistenti nella prospettiva del riequilibrio territoriale prevista nell'atto di fabbisogno in parola sarà qualificata ed ulteriormente specificata con la messa a regime della L.R. 21/2016.

Va detto inoltre che l'atto di fabbisogno *de-quo* è subordinata all'approvazione dei manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla L.R. 21/2016 ed inoltre l'arco temporale di riferimento per l'applicazione dell'atto di fabbisogno medesimo è fissato in 3 anni con la previsione di effettuare eventuali adeguamenti sulla base della evoluzione della domanda e/o di eventuali modifiche normative.

La fase transitoria terminerà comunque con l'approvazione dell'atto di fabbisogno che sarà elaborato ed approvato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/2016..

La Casa Alloggio "Il Focolare" - ORPS 600275 - risulta accreditata senza prescrizioni in data 31/03/2017 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 106 "L.R.N.21/2016, ART.17 - DGR N.1501/2016 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DI N.2 POSTI LETTI PER UN TOTALE DI N.10 POSTI LETTO - DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA CASA ALLOGGIO IL FOCOLARE" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI A FAVORE DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE IN REGIME RESIDENZIALE - SITUATA IN VIA BORANICO N.204 - FRAZIONE VARANO - COMUNE DI ANCONA".

Alloggi Protetti Riservati

Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
Ancona – Via G. Bruno, 40 int.4	n. 6 del 28.10.14
Ancona – Via G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
Ancona - Via G. Bruno 38 int.3	n. 3 del 26.08.13
Ancona - Via Indipendenza 5	n. 8 del 07.07.10

Con nota in atti al prot. 157686 del 06/10/2017 ASUR/AV2/Aff Gen il Presidente dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Padre Alvaro Rosatelli, ha chiesto il rinnovo della Convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad ammalati di AIDS e patologie correlate da parte della Casa Alloggio "Il Focolare" per 10 posti letto e n. 4 alloggi protetti riservati per gli anni 2018/2020 producendo, allo scopo gli atti di autorizzazione e di accreditamento, nonché dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 sulla permanenza dei requisiti per tutti i n 4 gli alloggi protetti riservati.

Con nota in atti al prot. 1436971 ASUR AV2/2017 il Direttore DDP dell'AV2 e il Dirigente Resp.le U.F.T HIV/AIDS hanno confermato il permanere del fabbisogno assistenziale in favore di tutti gli assistiti ivi ospitati di cui n. 9 residenti nell'AV2 e n. 1 residente nell'AV4.

Per quanto sopra si ritiene di dover rinnovare gli atti di convenzione con l'Associazione Opere Caritative francescane per gli anni 2018/2020 alle medesime condizioni pattuite nei precedenti Accordi contrattuali e riproposte negli schemi di Accordi allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale.

Si specifica che secondo anche quanto previsto nell'atto di fabbisogno di cui alla DGRM 1105/2017, per questa tipologia di Servizio Residenziale, in considerazione della specificità è prevista una valenza sovra-distrettuale con riferimento all'intero territorio Reg.le.

E' pertanto che il presente accordo ha una valenza aziendale fermo restando che l'impegno di spesa all'inserimento viene assunto di volta in volta dalle AA.VV. territorialmente interessate.

Ciò risulta, in via di principio, affermato nella nota DG Asur 20261 del 04/07/2016 secondo capoverso, cui si fa rinvio.

La spesa connessa all'esecuzione del presente atto viene prevista tenuto conto della capacità ricettiva della Struttura, degli ospiti in carico all'AV2 e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, nel modo che segue:

Anni 2018-2019-2020

- € 132,45 * 9 p.l.*365 = 435.098,30 annui – Il Focolare – ORPS 600275
- € 58,96*4 *365 = 86.081,60 annui per i n. 4 Alloggi Protetti Riservati di cui al seguito.

Tale tetto di spesa annuo viene stabilito fatte salve nuove o diverse disposizioni Naz.li o Reg.li che rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Con specifico riferimento ai contributi riconosciuti dalla Regione per gli alloggi protetti va richiamata la DGR 1221/2016 di recepimento dell'accordo quadro tra Regione Marche, ASUR ed Enti accreditati la quale stabilisce che i "Tetti di spesa sanitaria regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e per altre attività dipartimentali" (Spesa Lea), l'accordo recita testualmente (pag. 3): "Gli stanziamenti annuali relativi alla Spesa residenziale per tossicodipendenti e tossicodipendenti psichiatrici sopra indicati non comprendono le quote relative alle attività erogate in Area Vasta 1 ed Area Vasta 2 per soggetti con HIV inserite nel precedente Accordo (2012-2014). Tali attività sono finanziate dal budget generale assegnato ad ASUR per le strutture che insistono in Area Vasta 1 ed Area Vasta 2". Ciò è stato espressamente confermato con nota prot. 360461 del 21/04/2017 del Servizio politiche Sociali e Sport della Regione Marche.

Tariffe:

- la DGR 1305/04 ha definito l'entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto riservato, in € 65,76;
- la DGR 561/07 ha aumentato tale retta del 5,5%, pertanto la retta giornaliera ammonta complessivamente ad € 69,36 di cui :
 - € 58,96 quota sanitaria (ivi inclusa la quota sociale regionale di € 10,40)
 - € 10,40 quota sociale a carico dei Comuni o delle famiglie - € 15.184,00 (€10,40 X 365 gg. X 4) per ciascuna annualità.

La quota sociale a carico degli assistiti o dei rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza come indicato nell'art.8 della convenzione, viene versata direttamente all'Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane.

Stante quanto sopra premesso,

si propone

1. Approvare, per le motivazioni illustrate nel documento istruttorio, e quivi integralmente richiamate lo schema di Convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All 1), con la Casa Alloggio "Il Focolare", gestita dalle Opere Caritative Francescane ONLUS e destinata a malati di AIDS e patologie correlate.
2. Approvare, altresì, l'allegata proposta di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2), con l'Associazione "Opere Caritative Francescane Onlus" per l'erogazione di prestazioni assistenziali a favore di malati di AIDS/HIV e patologie correlate, presso i quattro Alloggi Protetti Riservati (D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011) come di seguito indicati:

Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
Ancona – Via .G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
Ancona – Via G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
Ancona - Via G. Bruno 38 int. 3	n. 3 del 26.08.13
Ancona - Via Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10

3. Precisare che tali convenzioni, conformi allo schema tipo approvato con DM 13/09/1991 e con DGRM 1305/2004, sono destinate a spiegare effetti dal 01/01/2018 al 31/12/2020, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.
4. Dare atto che tali accordi hanno valenza aziendale e che, pertanto, sono validi per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
5. Fare rinvio al Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 o persona da lui delegata e al Dirigente Strutture Private Accreditate, per quanto di rispettiva spettanza, per le azioni di verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte delle Strutture interessate, stante la valenza aziendale della convenzione e in adesione a quanto in tal senso indicato dalla Direzione Generale ASUR con nota prot. 20261/2016.
6. Dare atto che il costo connesso all'esecuzione degli accordi contrattuali in oggetto, viene previsto tenuto conto degli ospiti in carico all'AV2 e delle tariffe/quote di compartecipazione sanitaria, nel modo che segue:

Anni 2018-2019-2020


➤ € 132,45 * 9 p.l.*365 = 435.098,30 annui – Il Focolare – ORPS 600275

- € 58,96*4 *365 = **86.081,60 annui** per i n. 4 Alloggi Protetti Riservati - L'ulteriore quota sociale € 15.184,00 (€ 10,40 X 365 gg. X 4) è corrisposta all'Ente Gestore direttamente dagli assistiti o dai rispettivi Comuni tenuti agli obblighi dell'assistenza, come da art. 8 della convenzione medesima.
7. Il costo medesimo fa riferimento al conto 0505100103 e sarà posto a carico del budget assegnato all'AV2 per ciascuna annualità di vigenza degli Accordi, fermo restando che i tetti di spesa annui, saranno se necessario, adeguati al contenuto di nuove e superiori disposizioni della Regione e/o dell'Asur in merito alla determinazione delle risorse finanziarie del SSR, in quanto atti presupposti e determinanti ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92.
 8. Conferire specifica delega al Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione e stipula degli Accordi secondo gli schemi allegati (All.ti 1-2), a seguito di esito positivo dell'iter amministrativo.
 9. Notificare il presente atto per quanto di rispettivi interesse e competenza :
 - al Comune di Ancona
 - al Dipartimento di Prevenzione di Ancona come da art. 7 della convenzione (All.ti 1 e 2).
 10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
 11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

La Resp.le del Procedimento

P.O.Dipartimento Dipendenze Patologiche

Dott.ssa Claudia Gaberscik



Il Dirigente Amm.vo U.O.C.

Strutture Private Accreditate e Trasp. Sanitari

Dott.ssa Fiammetta Mastri



Il Direttore DDP AV2

Dott. Carlo Ciccio



Il Dirigente U.F.T. HIV - AIDS

Dott.ssa Tiziana Lumachini



U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza

Le sottoscritte attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto pari a complessivi € 521.179,90 sarà previsto nel budget che risulterà assegnato all'AV2 per le rispettive annualità di vigenza 2018-2019-2010 con riferimento al conto 0505100103 previsto nei bilanci di pertinenza, fatto salvo quanto previsto al punto 7.

Il Dirigente U.O.C.

Supporto Area Controllo di Gestione

(Dott.ssa Letizia Paris)



Il Dirigente Amm.vo U.O.S.

Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

(Dott.ssa Antonella Casaccia)



- ALLEGATI -

n. 2 allegati : 1- contratto Casa Alloggio Il Focolare; 2. contratto Alloggi Protetti Riservati

Allegato n. 1

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE PRESSO LA CASA ALLOGGIO "IL FOCOLARE"- ANNI 2018-2019-2020

TRA

L'AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE/ Area Vasta 2 (successivamente citata AV 2) con sede in Fabriano rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2, Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua giusta delega del Direttore Gen.le dell'ASUR rilasciata con determina n.....

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPERE CARITATIVE FRANCESCANE ONLUS con sede a Jesi, Via San Francesco n. 52, C.F. 93034510425, nella persona del Presidente Padre Alvaro Rosatelli nato a Fratterosa (PS) il 20/09/1945.

Vista la deliberazione amministrativa n. 138 del 14.7.2004 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 9.11.2004 che nel dettare linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/2004, approva altresì lo schema tipo di Convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie negli "Alloggi Protetti Riservati";

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero della Sanità 13 settembre 1991 che approva, tra l'altro, lo schema tipo di Convenzione (si veda all.to B) tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio per le prestazioni socio sanitarie in favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

Visti:

- ✓ la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- ✓ la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- ✓ il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- ✓ la DGRM n.293 del 8.3.2011;
- ✓ la DGR n. 716 del 26/06/2017 che, in attuazione dei nuovi LEA, dispone che *"relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 "Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza"*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Associazione "Opere Caritative Francescane" mette a disposizione dell'AV 2 - sede operativa di Ancona - una struttura socio-sanitaria "Casa Alloggio", denominata "II FOCOLARE" - ORPS 600275- con una ricettività massima di 10 posti-letto, adibita a residenza collettiva, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, come da Carta dei Servizi che l'Associazione medesima produrrà al momento della sottoscrizione dell'Accordo, quale allegato cartaceo alla presente convenzione.

Il Responsabile organizzativo della struttura è il Sig. Luca Saracini e la Direzione Sanitaria è affidata al Dr. Gian Matteo Ricchi, Specialista in Psichiatria, Responsabile anche dei programmi terapeutico-riabilitativi.

ART. 2

La struttura cod. V6544 - File R- presenta le seguenti caratteristiche:

- Ubicazione: Comune di Ancona, località Angeli di Varano – Via Boranico n. 204/c;
- Caratteristiche tipologiche: come da planimetria in allegato cartaceo;
- Idoneità strutturale: certificato di abitabilità del 22/02/2001, autorizzazione all'esercizio attività sanitaria del Comune di Ancona in data 7.3.2006, accreditamento istituzionale rilasciato dal Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti in data 31/03/2017 con Decreto n. 106 "L.R.N.21/2016, ART.17 - DGR N.1501/2016 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DI N.2 POSTI LETTI PER UN TOTALE DI N.10 POSTI LETTO - DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA SANITARIA TERAPEUTICA CASA ALLOGGIO IL FOCOLARE" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI A FAVORE DI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE IN REGIME RESIDENZIALE - SITUATA IN VIA BORANICO N.204 – FRAZIONE VARANO - COMUNE DI ANCONA".

ART. 3

L'Associazione garantirà la presenza, nella struttura socio-sanitaria, di personale nell'arco delle 24 ore assicurando le seguenti attività:

- Assistenza medica: n. 1 medico con accessi programmati;
- Assistenza domestica svolta da n. 1 operatore per 4 ore al giorno;
- Assistenza socio-culturale svolta da n. 6 operatori;
- Assistenza psicologica svolta da 1 operatore per 4 ore la settimana;
- Consulenza infermieristica, dietetica e fisioterapia.

Tali attività sono affidate all'Associazione medesima, la quale al momento della sottoscrizione dell'Accordo produrrà elenco del personale impiegato nelle attività di cui sopra con relativa qualifica ed orario di servizio prestato.

L'Associazione assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori e si impegna ad adeguare il personale socio-sanitario impiegato nella Struttura ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni Naz.li e Reg.li in materia di Autorizzazione ed Accreditamento.

ART. 4

L'Associazione deve curare il costante collegamento della struttura socio-sanitaria con la clinica Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona quale reparto di riferimento, e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell' AV2.

ART. 5

L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque Area Vasta dell'Asur, affetti da AIDS o da patologie correlate avverrà sulla base della valutazione dell'Unità Funzionale HIV/AIDS che segnatamente all'AV2 risulta come di seguito composta:

- Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile,

- Dr. Stefano Berti, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute,
- A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze,
- A.S. Silvia Boria, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell’Ambito Territoriale n.12,
- Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, in qualità di consulente,

valutata la sussistenza delle condizioni cliniche per l’accoglienza nella struttura, la disponibilità e l’idoneità della struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del soggetto e, in base al programma terapeutico-riabilitativo proposto dalla struttura, definisce la durata del periodo di permanenza nella stessa e redige la lista di attesa anche esprimendo giudizi di priorità per soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell’autosufficienza o in condizioni di terminalità o in condizioni socio-sanitarie particolarmente disagiate.

L’ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all’accettazione del responsabile dei programmi terapeutici riabilitativi di cui all’art. 1 della presente convenzione.

ART. 6

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria è preventivamente concordata dal Resp.le della stessa con l’Unità di Valutazione funzionale HIV/AIDS dell’AV2, e comunicata all’Area Vasta di residenza dell’assistito, tranne che nei casi di non ottemperanza al regolamento Interno della Casa Alloggio, Patto d’Accoglienza, che si allega in formato cartaceo, su decisione del Responsabile della Struttura, o salvo il caso di abbandono da parte dell’assistito su dichiarazione dello stesso.

Eventuali variazioni del piano terapeutico nel corso del suo svolgimento andranno rivalutate in accordo con l’Unità Funzionale HIV/AIDS.

Brevi allontanamenti (massimo 15 gg. nel trimestre, ai sensi della DGRM n.1305/2004) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate alla Area Vasta 2 in cui insiste la residenzialità nonché all’Area Vasta di provenienza dell’assistito, come sopra specificato.

ART. 7

L’AV 2 – sede operativa di Ancona – esercita la vigilanza e il controllo igienico-sanitario sulla Struttura attraverso i propri competenti Servizi.

L’AV2 ha facoltà di controllo, anche mediante accessi non preventivamente programmati di personale amm.vo e sanitario, dell’adempimento, da parte dell’Associazione, degli obblighi dalla stessa assunti con la presente convenzione al fine di accertare la rispondenza delle prestazioni socio-sanitarie ed amm.ve, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi previsti dalla L.R. 21/2016 s.m.i. e successivi atti applicativi e/o loro eventuali modificazioni.

La Struttura si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa Nazionale e/o Regionale ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 8 quarter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nei tempi compatibili pena la risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 8

L' Area Vasta territorialmente competente si impegna a liquidare alla Associazione Opere Caritative la retta giornaliera omnicomprensiva di € 132,45= di cui alla DGRM n.561 del 28.5.2007, per ogni giornata di presenza degli assistiti residenti.

Il tetto massimo riconoscibile in ciascuna annualità di vigenza dell'accordo **2018-2019-2020** viene stabilito nell'ammontare massimo ed insuperabile/tetto di spesa pari ad € **435.098,30**, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico.

ART. 9

La liquidazione delle somme dovute dall' AV 2 alla Associazione Opere Caritative avverrà con cadenza trimestrale entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, o documento idoneo, e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 10

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal Regolamento Zonale sulla Privacy.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile con competenza del Foro di Ancona.

ART. 12

La presente convenzione decorre dal 1.1.2018 ed ha validità fino al 31.12.2020.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento e rinvio allo schema tipo approvato con D.M. 13.9.91, in particolare, all'allegato B al Decreto medesimo.

ART. 13

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lett. b) e registrata in caso d'uso.

Ancona,

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ASS.NE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE
(Padre Alvaro Rosatelli)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Ing.Maurizio Bevilacqua)

Allegato 2

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN n. 4 ALLOGGI PROTETTI E RISERVATI DI CUI ALLE DD.GRM N. 138/2004, N.561/2007 E N.293/2011, A FAVORE DEI MALATI DI AIDS/HIV E PATOLOGIE CORRELATE ANNI 2018 - 2020

TRA

L'AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE/ Area Vasta n.2 (successivamente citata AV 2) con sede in Fabriano rappresentata dal Direttore dell'A2 giusta delega rilasciata con determina n.....

E

L'Associazione Opere Caritative Francescane, con sede legale in Via S. Francesco n. 52 (Jesi), Partita IVA 93034510425, in persona del suo legale rappresentante, Sig. P. Alvaro Rosatelli, nato a Fratterosa (PU), il 20.9.1945, C.F. RSTLVR45P20D791X.

Vista la deliberazione amm.va n. 138 del 14.7.04 in materia d'interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza nel settore HIV/AIDS;
Vista la DGRM n. 1305 del 9.11.2004 concernente le linee di indirizzo attuative della D.A. n. 138/04;
Visto lo schema tipo di convenzione approvato con la medesima DGR n. 1305 del 9.11.2004;

Visti:

- la DGRM n.561 del 28.5.2007;
- la DGRM n.997 del 15.6.2009;
- il Decreto n.86/S04 del 20.7.2009
- la DGRM n.293 del 8.3.2011
- il Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n. 46/AST del 27.03.2013 e n. 243/AST del 28/11/2013;
- il Decreto del Dirigente del PF Disagio Sociale n. 51 del 22/04/2014 e n. 138 del 17/09/2014;
- la DGRM 1221 del 30.12.2015;
- la DGR n. 716 del 26/06/2017 che, in attuazione dei nuovi LEA, dispone che *"relativamente alle persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57) si deve fare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 08.03.2011 "Attuazione D.A. n. 138/2004 e D.G.R. n. 1305/2004 in materia HIV/AIDS - Linee di indirizzo per la continuità dell'assistenza"*.

PREMESSO

- a) che la deliberazione amministrativa n. 138/2004 prevede l'attivazione di "Alloggi protetti riservati" da destinarsi a soggetti malati di AIDS;
- b) che l'attivazione di tali alloggi è affidata, in via preferenziale, ai soggetti gestori delle "Case Alloggio" accreditate per l'assistenza in regime residenziale di soggetti malati di AIDS;
- c) che l'Associazione Opere Caritative Francescane si è resa disponibile ad attivare e gestire numero 4 "Alloggi protetti riservati";
- d) che con DGR 1305 del 9.11.2004 è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;
- e) che con DGRM n.561 del 28.5.2007 sono state approvate le eventuali tariffe giornaliere;
- f) che con DGRM n.997 del 15.6.2009 e successivo Decreto n.86/S04 del 20.7.2009 la Regione Marche ha confermato le precedenti linee di indirizzo ed il programma di interventi in materia di HIV/AIDS;
- g) che con la DGRM n.293 del 8.3.2011 sono state approvate le linee di indirizzo con le quali si impegnano gli Enti del SSN, per quanto di competenza, a dare continuità al programma annuale di interventi previstiomissis....
- h) che le strutture da destinarsi alla funzione di "Alloggi protetti riservati" sono state autorizzate ai sensi della L.R. n.20/2002 e relativo Regolamento Regionale n.1/2004.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Associazione Opere Caritative Francescane, Codice V6544 – File R- mette a disposizione della AV2 "Alloggi protetti riservati" per l'erogazione dell'assistenza a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate, così come previsto dalla Deliberazione Amministrativa n. 138 del 14.7.2004 e dalla DGRM 561 del 28.5.2007.

Il Coordinatore Responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito degli "Alloggi protetti riservati" è il Dott. Del Pozo Miguel, come da documentazione agli atti.

Supportano le attività 3 operatori esperti in counselling psico-sociale, con 3 accessi settimanali per appartamento, per 60 ore mensili cad, variabili a seconda delle esigenze contingenti, come da documentazione che si conserva presso l'AV2 – sede Distretto di Ancona.

Art. 2

I n. 4 alloggi di cui alla DGRM 1305/2004 messi a disposizione dell'Associazione Opere Caritative Francescane e di seguito elencati, presentano le caratteristiche illustrate nelle sopradette relazioni descrittive n.1Bis/A, n.2Bis/A, n.3bis/A e n.4bis/A che si allegano e formano parte integrante della presente convenzione (All.1/bis – All.2/bis- All.3/bis- All.4/bis).

Ubicazione	Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ancona
Ancona - V.G.Bruno, 40 int.4	n.6 del 28.10.14
Ancona - V.G. Bruno 38 int.1	n. 2 del 26.08.2013
Ancona - V.G. Bruno 38 int.3	n. 3 del 26.08.13
Ancona - V. Indipendenza 5	n.8 del 07.07.10

Art. 3

Gli Alloggi previsti nella presente convenzione sono riservati a soggetti affetti da AIDS/HIV e patologie correlate che, pur presentando una sufficiente autonomia personale da renderli potenzialmente autosufficienti, siano però privi di significativi riferimenti familiari, amicali e relazionali o di bastevoli risorse economiche e che abbiano ancora bisogno di aiuto per migliorare la qualità della vita.

In particolare gli assistiti indicati per il servizio sono quelli che abbiano:

- una buona motivazione a non essere istituzionalizzati;
- una autosufficienza fisica e psichica che permetta di avere una buona cura e igiene di sé e dell'alloggio;
- una stabilizzazione del quadro sanitario ed una buona compliance alle cure;
- una sufficiente capacità di gestire il denaro;
- una discreta capacità di gestire delle relazioni sociali.

Gli "Alloggi protetti riservati" devono essere impostati in modo da consentire agli utenti di svolgere, in forma riservata, una normale vita lavorativa e di partecipare alle attività sociali e relazionali del territorio. La connotazione di Alloggio protetto "riservato" deve perciò soddisfare il desiderio ed il diritto di riservatezza dell'assistito.

L'ospitalità nell'alloggio è transitoria in quanto deve essere sempre perseguito l'obiettivo del pieno ed autonomo reinserimento nel contesto sociale.

Gli "Alloggi protetti riservati" sono strutture ove sono assicurate prestazioni per la lungo-assistenza, di competenza integrata sanitaria e sociale, finalizzate a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale. L'Associazione garantirà pertanto:

- la gestione degli "Alloggi protetti riservati";
- il counselling psico-sociale ed il collegamento con il servizio sanitario che ha in cura gli assistiti ospitati nell'alloggio;
- il supporto nell'amministrazione dell'Alloggio;
- il supporto per il reinserimento lavorativo;
- l'assistenza domestica ove necessaria;
- l'organizzazione del tempo libero ove necessaria;

g) attività ludiche ed inserimenti lavorativi

Art. 4

Il soggetto gestore degli "Alloggi protetti riservati", nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve curare il costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento, con la Casa Alloggio di provenienza e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio.

Art. 5

L'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" dei soggetti affetti da AIDS/HIV o da patologie correlate, provenienti da qualunque AREA VASTA dell' ASUR Marche, avviene come segue:

- su proposta della "unità funzionale AIDS/HIV";
- su proposta del reparto malattie infettive che segue il caso;
- su proposta del Responsabile della Casa Alloggio collegata;
- su proposta del Servizio Sociale del Comune tenuto agli obblighi dell'assistenza.

Presso l'AV2 – sede operativa di Ancona - L'unità Funzionale AIDS/HIV è così composta:

- Dr.ssa Tiziana Lumachini, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile ;
- Dr. Stefano Berti, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione della salute;
- A.S. Francesca Pierpaoli, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle Dipendenze;
- A.S. Silvia Boria, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell'Ambito Territoriale n.12;
- Dr. Andrea Giacometti, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, in qualità di consulente;

Nell'ammissione agli "Alloggi protetti riservati" è data priorità ai soggetti privi di significativi riferimenti familiari.

L'ammissione è decisa dal Coordinatore degli "Alloggi protetti riservati", sentita la "unità funzionale AIDS/HIV" L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria.

L'ammissione inoltre è subordinata al mantenimento della residenza di origine del soggetto.

Art. 6

La dimissione dall'Alloggio deve essere concordata con l'assistito e, se quest'ultimo lo richiederà, con la "unità funzionale AIDS/HIV" della AV2 – sede operativa di Ancona - e con il Comune di origine.

Brevi allontanamenti (massimo 15 giorni nel trimestre) motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura.

Nello svolgimento dell'assistenza, l'Ente Gestore garantirà il rispetto dei fondamentali diritti della persona, eviterà, in tutte le fasi di svolgimento del programma assistenziale, ogni forma di costrizione, e garantirà la volontarietà della permanenza.

Art. 7

Sull'attività degli "Alloggi protetti riservati" l'Area Vasta n.2, competente per territorio, esercita la vigilanza ed il controllo igienico attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Via C.Colombo n.106, Ancona.

La Regione Marche può promuovere la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento. Qualora in sede di verifica vengono accertate carenze assistenziali ed inottemperanze, sia la Regione Marche che l' Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona, - possono promuovere la risoluzione della presente convenzione, posto che le stesse non vengano sanate nei tempi prescritti.

Art. 8

Le spese per il counselling e per la gestione del singolo alloggio sono così ripartite:

- ▶ quota sanitaria annuale pari ad € 21.520,40 (quota sanitaria inclusa quota sociale Regione € 58,96 X 365 gg.)
- ▶ quota sociale annuale, pari ad € 3.796,00 (quota sociale € 10,40 X 365 gg) a carico degli assistiti o dei Comuni tenuti all'obbligo dell'assistenza, in base alla normativa vigente, versata direttamente all'Ente Gestore.

Tale tetto di spesa annuo di € 86.081,60 viene stabilito fatte salve nuove o diverse disposizioni Naz.li o Reg.li che rendano necessaria la ridefinizione dei termini contrattuali, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Con specifico riferimento ai contributi precedentemente riconosciuti dalla Regione per gli alloggi protetti va richiamata la DGR 1221/2016 di recepimento dell'accordo quadro tra Regione Marche, ASUR ed Enti accreditati la quale stabilisce che i "Tetti di spesa sanitaria regionale programmata per gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e per altre attività dipartimentali" (Spesa Lea), l'accordo recita testualmente (pag. 3): "Gli stanziamenti annuali relativi alla Spesa residenziale per tossicodipendenti e tossicodipendenti psichiatrici sopra indicati non comprendono le quote relative alle attività erogate in Area Vasta 1 ed Area Vasta 2 per soggetti con HIV inserite nel precedente Accordo (2012-2014). Tali attività sono finanziate dal budget generale assegnato ad ASUR per le strutture che insistono in Area Vasta 1 ed Area Vasta 2".

Ciò è stato espressamente confermato con nota prot. 360461 del 21/04/2017 del Servizio politiche Sociali e Sport della Regione Marche.

Art. 9

La liquidazione delle somme dovute dall'Area Vasta n.2 – sede operativa di Ancona o dalle altre Aree Vaste territorialmente competenti, sarà effettuata in favore dell'Associazione Opere Caritative Francescane entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione amministrativa, indicante i mesi di effettivo funzionamento del servizio, in quattro rate trimestrali.

La quarta rata sarà liquidata previa acquisizione di relazione redatta dal Coordinatore Dott. Del Pozzo Miguel sulle attività svolte nell'anno, sui risultati conseguiti e sulle spese effettivamente sostenute.

La quota a carico dell'assistito o del Comune tenuto all'assistenza viene acquisita direttamente dalla Struttura.

La fatturazione per i residenti della AV2 – sede operativa di Ancona - sarà distinta dalla fatturazione per le altre Aree Vaste.

Art. 10

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con

determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Opere Caritative Francescane, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Associazione stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal Regolamento Zonale sulla Privacy.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 11

La sede operativa, attraverso la carta dei servizi da allegare al presente accordo, in formato cartaceo, al momento della sottoscrizione, deve consentire all'utente di conoscere le funzioni della struttura, il progetto riabilitativo/assistenziale e le attività connesse, l'organizzazione, le modalità di accesso, il personale, i reciproci diritti-doveri ed ogni altra informazione utile a meglio dettagliare il servizio offerto.

Art. 12

La presente convenzione decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2010.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui debbano essere introdotte modificazioni rispetto all'ubicazione degli alloggi protetti riservati, ferma restando la conformità ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento e successivi regolamenti di attuazione, queste ultime dovranno essere tempestivamente comunicate all'Area Vasta 2 unitamente alla documentazione autorizzatoria.

L'Associazione si impegna ad adeguare i propri servizi/alloggi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa Nazionale e/o Regionale ai fini dell'autorizzazione / accreditamento di cui all'art. 8 quarter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e L.R. 21/2016 s.m.i. nei tempi compatibili, pena la risoluzione del presente accordo contrattuale.

Art. 13

La presente convenzione è esente da bollo (D.P.R. 642/72 tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. 131/86 tabella art. 1 lettera b) e registrata in caso d'uso.

Ancona,.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
ASSOCIAZIONE OPERE CARITATIVE FRANCESCANE
(Padre Alvaro Rosatelli)

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua)